

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2027

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori PERA, GRILLO e GRECO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1997**

---

Modifiche agli articoli da 100 a 113 della Costituzione

---

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge di revisione costituzionale vuole dare soluzione a due grandi problematiche, che da tempo costituiscono oggetto di studio e di discussione anche in sede parlamentare: la prima è la unicità della giurisdizione, quale strumento di razionalizzazione e ottimizzazione di mezzi e risorse umane, di semplificazione nell'accesso, di riduzione consistente di tempi processuali, di garanzia di pari indipendenza di tutti i magistrati, per garantire funzionalità ed effettività ai diritti individuali sanciti nella prima parte della Costituzione.

La separazione della carriera requirente dalla carriera giudicante è un'altra problematica di fondamentale importanza nella vita democratica del nostro Paese, unico peraltro tra i paesi a tradizione demoliberale che ancora oppone resistenza ad accogliere tale soluzione.

La istituzione di due diversi Consigli superiori, uno per la magistratura requirente e una per la giudicante, con diversa composizione dell'attuale, eletti con sistema elettorale maggioritario, si rende necessaria per attuare in concreto la separazione delle carriere. Come parimenti si rende necessario l'ingresso in magistratura dopo una formazione che selezioni, attraverso concorsi diversificati, a seconda delle capacità evidenziate, l'accesso all'una o all'altra carriera.

Connessa e funzionale a questa impostazione è la introduzione della formulazione delle priorità nell'esercizio dell'azione penale da parte del Ministro, approvata dal Parlamento, a cui tutti gli uffici del pubblico ministero devono attenersi.

La grande rilevanza delle scelte che si assumono nel settore delle politiche criminali, ove affidate senza trasparenza e controllo ai singoli uffici di procura e, ancora più spesso, ai singoli sostituti procuratori, pone in

misura sempre più evidente un problema di democrazia.

A fronte di questa esigenza, che è propria dei regimi democratici, di trasparenza e responsabilità per le scelte di rilievo politico, ve ne è però un'altra, non meno fondamentale, di evitare che il collegamento tra pubblico ministero e organi rappresentativi, espressione di una maggioranza, possa essere utilizzato per indirizzare o condizionare il pubblico ministero a fini particolaristici, per penalizzare gli avversari politici o favorire i propri sostenitori.

È necessario perciò far convivere, con giusto equilibrio, l'esigenza di rendere autonomo e indipendente il pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale con la responsabilità politica per le decisioni che si assumono nel settore delle politiche criminali.

#### *Unicità della giurisdizione*

Un ampio progetto di modernizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione e dell'accesso ad essa, non può prescindere da una più adeguata tutela giurisdizionale del cittadino, garantita da una più trasparente separazione dei poteri e dalla imparzialità e indipendenza dell'organo giurisdizionale. In questa ottica la nostra proposta di revisione costituzionale intende stabilire la unicità della giurisdizione, come mezzo per superare definitivamente il dualismo di attribuzioni giurisdizionali, differenziate sulla base di un criterio di sempre più difficile determinazione, quale quello della distinzione tra diritto e interesse, fonte di crescenti incertezze e di conseguenti conflitti di giurisdizione o di attivazione di contemporanee azioni di fronte al giudice speciale ed al giudice ordinario, con tempi così dilatati di risposta in termini proces-

suali che comportano un evidente sacrificio dei diritti del cittadino.

Peraltro un apparato tanto macchinoso, costoso e defatigatorio per i privati, non è neppure idoneo a soddisfare l'interesse dell'amministrazione.

È da sottolineare inoltre che una effettiva tutela dei diritti del cittadino nell'ambito dei suoi rapporti con la pubblica amministrazione può essere realizzata solo ove anche gli organi di giurisdizione amministrativa garantiscano pari terzietà e indipendenza istituzionale della giurisdizione ordinaria, indipendenza attualmente insufficiente e che sembra ancora risentire del retaggio di una concezione di incombenza e supremazia dello Stato, ampiamente superata nelle moderne Costituzioni e legislazioni degli Stati dell'occidente.

Analoghe osservazioni valgono anche per la Corte dei conti, sia in termini di razionalizzazione della giurisdizione, di ottimizzazione delle risorse, sia in termini di assicurare pari indipendenza nell'ambito di una medesima giurisdizione.

Nè tali principi informativi della presente proposta contrastano con la esigenza sempre più avvertita in uno Stato moderno di raggiungere conoscenze maggiormente qualificate e diversificate, in pratica le specializzazioni di settore.

Tale esigenza può essere, infatti, adeguatamente soddisfatta da una più moderna organizzazione dell'ordinamento giudiziario, improntato a criteri di specializzazione nei diversi settori della giurisdizione, che si articolerebbe in sezioni specializzate. Tale soluzione comporterebbe una maggiore economicità dell'intero sistema, una migliore utilizzazione di mezzi, di strutture e di risorse umane, con livelli sempre più elevati di professionalità.

Allo stesso ordine di criteri si ispira la soppressione dei tribunali militari in tempo di pace.

Un'ampia problematica, riaffiora periodicamente a questo proposito, per i frequenti conflitti di giurisdizione che si verificano a causa delle difficoltà di individuare confini certi di questa giurisdizione, che si qualifica

più che altro sotto il profilo soggettivo, dell'essere cioè un militare il sottoposto a giudizio.

Si ritiene non ragionevole, perciò, mantenere, in tempo di pace, questa «giustizia dei capi», peraltro sfornita di mezzi e strutture e che spesso confligge col principio del giudice naturale.

A questo progetto di rendere unica la giurisdizione potrebbe essere mosso il rilievo di volere escludere la partecipazione popolare dall'amministrazione della giustizia.

Questa nostra proposta, proprio perchè improntata ad un principio di maggiore democrazia e trasparenza, supera facilmente tale rilievo, in quanto non solo tale partecipazione viene sancita a livello costituzionale, demandando alla legge ordinaria di stabilirne i casi e i modi, ma ne riconosce e garantisce, diversamente dall'attuale normativa costituzionale, la pari indipendenza dei togati.

*Separazione delle carriere. Diversificazione del Consiglio superiore della magistratura. Fissazione delle priorità nell'esercizio dell'azione penale*

La presente proposta di riforma costituzionale non può prescindere dall'affrontare e prospettare soluzioni e problemi di fondamentale rilievo in una democrazia: la separazione della magistratura giudicante dalla magistratura requirente e la riconducibilità, per quanto possibile, nell'ambito del processo democratico delle rilevanti scelte di politica criminale che, allo stato, sono di fatto delegate, senza trasparenza alcuna, alla non trasparente e non responsabile scelta dei pubblici ministeri.

Per quanto i Paesi a più consolidata tradizione demoliberale abbiano incontrato ed incontrino difficoltà nel definire il rapporto tra indipendenza e responsabilità con riferimento al ruolo del pubblico ministero, anche a causa della rilevanza che esso ha assunto nelle moderne società, ciò non diminuisce l'anomalia della soluzione data dal nostro costituente e le conseguenze disfunzionali che ne sono derivate.

Leggendo i lavori della nostra Assemblea costituente, le decisioni adottate in relazione al ruolo del pubblico ministero appaiono comprensibili più come il prodotto di una reazione a misfatti del precedente regime, e come desiderio di «andare in direzione opposta», piuttosto che come il risultato di analisi relative alle complesse esigenze funzionali che il pubblico ministero deve soddisfare in una moderna democrazia. Non vi è dubbio che la soluzione adottata dal nostro costituente appaia formalmente perfetta e, aggiungo, del tutto omogenea ad una cultura giuridica - quale la nostra - che non solo considera estranei ai propri interessi scientifici i quesiti e le verifiche sulla concreta applicabilità delle norme che si scrivono o si concorre a scrivere, ma che solitamente dà addirittura per scontato ciò che scontato non è, e cioè che i dettati della legge debbano e quindi anche possano essere comunque rispettati, a prescindere da qualsiasi preventivo accertamento o successiva verifica della loro applicabilità.

La soluzione adottata - come sappiamo - è stata quella di prescrivere, una volta per tutte, che l'azione penale sia esercitata obbligatoriamente ed in via esclusiva da organi cui sono accordate prerogative di indipendenza del tutto simili a quelle del giudice, cioè da organi che nè in via diretta nè in via indiretta possano essere chiamati a rispondere politicamente della correttezza ed efficacia della loro opera di fronte alla sovranità popolare. In una tale «soluzione» l'obbligatorietà dell'azione penale dovrebbe fungere da necessario e sufficiente contrappeso ad un esercizio esclusivo e politicamente irresponsabile da parte di organi «tecnici». Non sarebbe di conseguenza necessario prevedere meccanismi attivabili dall'esterno del sottosistema giudiziario, volti a stimolare e a verificare *in itinere* la correttezza e l'efficacia della loro azione. Inoltre, se da un canto la natura obbligatoria dell'azione penale verrebbe ad escludere che essa si configuri come un potere da sottoporre a verifica nell'ambito del sistema politico (tutto viene perseguito e quindi non vi sono scelte di opportunità da compiere), dall'altro l'indipendenza conferita agli orga-

ni che ne sono titolari escluderebbe poi che pressioni esterne possano interferire con quell'obbligo. Obbligatorietà ed indipendenza, quindi, concepite come due facce della stessa medaglia, nessuna delle due giustificabile senza l'altra.

Col passare del tempo gli orientamenti della magistratura associata e del Consiglio superiore della magistratura hanno, poi, progressivamente, trasferito tale «inscindibile» connessione tra indipendenza e obbligatorietà anche sul piano dell'organizzazione interna del pubblico ministero, tendendo a considerare anche il potere gerarchico dei capi come minaccia dell'indipendenza dei singoli pubblici ministeri e quindi dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale, con la inevitabile conseguenza della cosiddetta «personalizzazione delle funzioni del pubblico ministero», che si è venuta sviluppando in varie forme e con diversa intensità nei vari uffici.

Ciò che ha ostacolato ed ostacola nel nostro Paese una adeguata soluzione a questi problemi è la diversa premessa che si assume nell'affrontarli: mentre negli altri Paesi a consolidata tradizione demo-costituzionale si dà per scontata la natura ineliminabilmente discrezionale dell'azione penale e si pongono perciò in essere meccanismi di tipo dinamico per stimolare, verificare ed eventualmente correggere il suo esercizio, così da assicurare che un potere tanto rilevante, quale quello che fa capo agli organi inquirenti, per la libertà, per la rispettabilità, per la sicurezza del cittadino, nonchè per il rispetto della legalità e per l'efficacia delle politiche contro i fenomeni criminali, venga esercitato secondo criteri per quanto possibile uniformi ed uguali per tutti, efficaci ed al tempo stesso rispettosi della dignità umana, nel nostro Paese, negandosi alla radice tale presupposto, si è data una soluzione assolutamente rigida e non soggetta ad alcuna verifica quanto alla sua efficacia operativa di assicurare l'effettiva attuazione generalizzata al principio della obbligatorietà dell'azione penale.

Per contro è un dato di comune conoscenza, confortato anche dal risultato di analisi sul funzionamento degli uffici del

pubblico ministero, che non solo sussistono ampi margini di discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale e nell'uso differenziato che si fa delle risorse umane e materiali necessarie a dare concreto ed efficace contenuto a tali azioni, ma che proprio tale falsa premessa ha prodotto progressivamente una rilevanza politica del pubblico ministero sempre più marcata, tale da produrre un crescendo di implicazioni negative e di impedimenti alla piena tutela di valori universalmente considerati come fondamentali nei sistemi democratici.

In particolare l'ampia discrezionalità dell'esercizio dell'azione penale e delle risorse umane e materiali di fatto lasciata alla determinazione dei singoli uffici e dei singoli magistrati inquirenti ha prodotto, paradossalmente, proprio un effettivo ostacolo alla concreta attuazione del principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, cioè di quel principio che l'obbligatorietà era intesa a tutelare. È evidente che, non potendosi tutto perseguire, anche in considerazione della panpenalizzazione verificatasi nel nostro sistema, il principio di uguaglianza può essere concretamente perseguito solo regolando, secondo criteri uniformi per tutti, le priorità nell'esercizio dell'azione penale e nella utilizzazione delle risorse e delle strutture che gli diano concreta sostanza, e individuando, come in altri Paesi democratici, gli strumenti volti ad assicurare che, nella massima trasparenza possibile, tali priorità vengano poi effettivamente eseguite.

Attualmente, invece, la ineliminabile discrezionalità dell'azione penale pone nelle mani dei singoli uffici inquirenti e, all'interno di essi, dei singoli sostituti, la definizione di una relevantissima parte delle politiche pubbliche nel settore criminale, di sempre maggior rilievo nella vita e talvolta nella stessa sopravvivenza dello Stato moderno, senza una qualsiasi verifica diretta o indiretta da parte della sovranità popolare. Non potendosi più negare una tale evidenza, alcuni procuratori hanno fissato per i loro uffici espliciti criteri di priorità, suscitando perplessità e polemiche.

D'altra parte anche questa è una scelta rimessa al singolo ufficio, secondo parametri che pertanto non sono omogenei ad altri uffici, che continuano ad operare scelte di vario genere disuguali e disorganiche, rispetto alle quali nessuno viene chiamato a rispondere e che, come è evidente, inevitabilmente finiscono con il rinviare a valutazioni attinenti ad opzioni di natura politica.

È necessario perciò che le scelte di politica criminale che si sostanziano nella scelta delle priorità, secondo un criterio generale di interesse pubblico, provengano dalla sede propria che, in questa nostra proposta, individuiamo nel Parlamento.

Non si tratta di limitare l'autonomia e l'indipendenza della funzione giudiziaria, nè di violare il precetto costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Si tratta invece di riportare ad un sistema concepito e giustificato sulla supremazia della legge, un diverso surrettizio sistema che si è andato creando imperniato sempre più sul potere del magistrato, in particolare del pubblico ministero, postulato come immancabilmente affidabile e quindi superiore.

Questo ha significato e significa un rafforzato assetto autoritario della giurisdizione, dal momento che la forza dei provvedimenti dei magistrati risiede sempre meno nella legge e sempre più nell'organo che ha il potere; l'importante è che tale provvedimento venga da un organo che ha il potere di emetterlo.

A ciò corrisponde un generale e progressivo indebolimento delle procedure di controllo sull'operato della funzione giudiziaria.

Tutto questo viene accreditato come una sorta di benefico giacobinismo; ma non può sottacersi quanto un tale ruolo assunto dai magistrati sia produttivo di gravi distorsioni sul piano della democrazia.

Oggi si registra dovunque una asimmetria tra i poteri e ciò esige un nuovo raccordo tra gli stessi, realizzando per la prima volta una loro effettiva separazione, con la contestuale valorizzazione delle loro differenze

strutturali o funzionali, secondo i postulati classici dello stato di diritto; d'altronde non può esservi democrazia senza Stato di diritto.

Una delle peculiarità dello Stato di diritto è l'indipendenza sia del giudice che del pubblico ministero. E questa caratteristica deve continuare a contrassegnare la magistratura italiana.

Nè a questo principio è incompatibile una scelta di fondo, parimenti irrinunciabile, che sostanzialmente lo Stato di diritto e cioè quella scelta ormai consolidata nei Paesi a tradizione demoliberale, di separare la carriera giudicante da quella requirente.

Una ragione diffusamente avvertita, è la necessità di garantire, anche nell'immagine, la sicurezza del cittadino circa l'imparzialità del giudice, come figura nettamente distinta e terza rispetto ai soggetti inquirenti, non coinvolta nelle strategie accusatorie, nè nelle opzioni di politica criminale del pubblico ministero stesso.

A ciò sono ovviamente di ostacolo la forte coesione corporativa, la diffusa solidarietà di gruppo e interindividuale, i medesimi rappresentanti nel medesimo Consiglio superiore, le reciproche aspettative e sempre più spesso la paura del giudice, nel disattendere le richieste del pubblico ministero per il consenso popolare che costui ormai attrae, di cadere in una spirale di sospetti e di accuse, dichiarate pubblicamente, rispetto alle quali rimane isolato e privo di difesa anche da parte della categoria stessa.

È innegabile che oggi la figura sempre più autoritaria e invasiva del pubblico ministero nel processo rende più deboli le garanzie del cittadino e sempre più inattualiz-

zabile il diritto della difesa ad avere pari dignità professionale del pubblico ministero.

Per l'attuazione compiuta di questo principio di democrazia, che impone una netta separazione tra chi accusa e chi giudica, dovranno essere operate delle soluzioni sul piano operativo inerente la formazione, la selezione rispetto all'una o all'altra carriera cui accedere mediante concorsi differenziati, lo sviluppo di professionalità diverse e quindi diversi profili di responsabilità.

È conseguenza naturale che la separazione delle carriere comporti la costituzione di due Consigli superiori, quali differenziati organi di autotutela di soggettività giurisdizionali irreversibilmente distinte per accesso, formazione, professionalità.

Si rende altrettanto necessario che i Consigli superiori abbandonino la caratterizzazione di «parlamentini», dominati dalle correnti sulla base di un sistema ampiamente clientelare e con forti connotati di politicizzazione.

Poichè è inevitabile che una magistratura indipendente, sia essa giudicante che requirente, abbia un proprio organo di autogoverno, è imprescindibile che tale organismo assicuri una trasparente amministrazione.

Si è perciò ritenuto necessario stabilire un diverso metodo elettorale, nell'ambito delle diverse magistrature, su base uninominale ed una partecipazione elettiva più ampia di soggetti estranei alla magistratura, come riconoscimento dell'attuazione del principio costituzionale per cui la giustizia è amministrata in nome del popolo.

Occorre finalmente stabilire un equilibrio tra i poteri dello Stato, che garantisca la tutela dei diritti dell'individuo e un corretto sviluppo della vita democratica del Paese.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

## Art. 1.

1. L'articolo 100 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 100. - Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativo.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce, direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti di fronte al Governo».

## Art. 2.

1. L'articolo 101 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 101. - La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

La legge riconosce e garantisce la parità dei diritti alle parti del processo».

## Art. 3.

1. L'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 102. - La giurisdizione è unica e articolata in Sezioni: civili, penali, amministrative e contabili.

La funzione giurisdizionale è esercitata dai giudici istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

#### Art. 4.

1. L'articolo 103 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 103. - I tribunali militari sono costituiti soltanto in tempo di guerra e hanno la giurisdizione stabilita dalla legge».

#### Art. 5.

1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 104. - La magistratura giudicante è autonoma e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal presidente eletto tra i componenti designati dal Parlamento. Il vice presidente è eletto tra i componenti designati dai giudici.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente ed il presidente aggiunto della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti, in collegi uninominali con sistema elettorale maggioritaria, per un terzo da tutti i giudici che esercitano le diverse funzioni, per due terzi dal Parlamento di cui metà tra gli avvocati con almeno quindici anni di esercizio su indicazione dell'Ordine nazionale forense e per metà tra professori ordinari di università di materie giuridiche.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè di far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».



## Art. 6.

1. L'articolo 105 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici».

## Art. 7.

1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 105-*bis*. - La magistratura requirente è autonoma e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il vicepresidente è eletto tra i componenti designati dal Parlamento.

Gli altri componenti sono eletti in collegi uninominali, con sistema maggioritario: per un terzo tra i magistrati requirenti che esercitano le diverse funzioni, secondo criteri di rappresentanza territoriale, due terzi dal Parlamento di cui metà tra gli avvocati con almeno quindici anni di esercizio su indicazione dell'Ordine nazionale forense e per metà tra professori ordinari di università di materie giuridiche, di criminologia e di tecniche di indagini.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del Parlamento o di un consiglio regionale».

## Art. 8.

1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 105-*ter*. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, se-

condo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati requirenti».

#### Art. 9.

1. L'articolo 106 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 106. - I magistrati giudicanti e requirenti vengono nominati, a seguito di concorsi differenziati, secondo le modalità previste dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di avvocati e di professori universitari in materie giuridiche, quali componenti di organi giudicanti collegiali, a tutti i livelli della giurisdizione».

#### Art. 10.

1. L'articolo 107 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 107. - I giudici sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione dal Consiglio superiore della magistratura giudicante, adottata o per motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

I giudici si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il Ministro di grazia e giustizia promuove l'azione disciplinare nei casi e nei modi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

## Art. 11.

1. Dopo l'articolo 107 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 107-*bis*. - Le norme sull'ordinamento giudiziario disciplinano l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia promuove l'azione disciplinare nei casi e nei modi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

## Art. 12.

1. L'articolo 108 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 108. - Le norme sull'ordinamento giudiziario sono stabilite con legge.

La legge garantisce l'indipendenza della magistratura giudicante, della magistratura requirente e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia».

## Art. 13.

1. L'articolo 109 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 109. - La magistratura requirente dispone della polizia giudiziaria secondo le norme del codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario».

## Art. 14.

1. L'articolo 110 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. - Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura giudicante e della magistratura requirente, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».

## Art. 15.

1. L'articolo 111 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 111. - Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulle libertà personali, pronunciati dagli organi giurisdizionali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra».

## Art. 16.

L'articolo 112 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 112. - Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura requirente e il Ministro dell'interno, propone al Parlamento ogni anno i criteri e le priorità al fine dell'esercizio dell'azione penale.

Il pubblico ministero esercita l'azione penale ove ne sussista l'interesse pubblico e comunque attenendosi ai fissati criteri di priorità».

## Art. 17.

1. L'articolo 113 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 113. - Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale».